



Organizzazione  
del mondo del Lavoro  
**Terapia  
Complementare**

## **Regolamento relativo alla Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC**

---

Approvato il: 08.11.2017 da: Comitato OmL TC Modificato il: 07.05.2024 da: Comitato OmL TC  
240507 Reglement Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat Oda KT it

## Indice

<b>Regolamento relativo alla Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
1.1. Principio della verifica.....	3
<b>2. Procedura di Equivalenza .....</b>	<b>3</b>
2.1. Avvio della procedura e condizioni di ammissione .....	3
2.2. Stesura del dossier.....	3
2.3. Criteri .....	4
2.4. Decisione in merito all'equivalenza .....	4
2.5. Inoltro di complementi e rifiuti .....	4
2.6. Designazione formale.....	4
2.7. Rimedi giuridici .....	4
<b>3. Costi .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Condizioni generali CG .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Disposizioni transitorie .....</b>	<b>4</b>
5.1. Compensazione del Tronc Commun TC e di parti della formazione specifica del metodo .....	4
5.2. Compensazione dell'esame finale.....	5
<b>6. Disposizioni finali .....</b>	<b>6</b>
<b>Allega .....</b>	<b>7</b>

## 1. Introduzione

<sup>1</sup> Il presente regolamento regola la procedura di Equivalenza Certificato Settoriale dell'OmL TC (PEQ CS OmL TC) per l'ottenimento del Certificato Settoriale OmL TC.

<sup>2</sup> Il Certificato Settoriale può essere acquisito esclusivamente per i metodi che sono elencati nel Regolamento d'esame concernente l'Esame Professionale Superiore per Terapiste/Terapisti Complementari.

### 1.1. Principio della verifica

<sup>1</sup> La formazione formale Terapia Complementare con il suo esame finale orientato alle competenze avviene, conformemente al profilo professionale TC, nell'ambito dei corsi di formazione accreditati dall'OmL TC e conduce al Certificato Settoriale OmL TC.

<sup>2</sup> I professionisti che non hanno assolto una formazione corrispondente dimostrano, per la verifica nell'ambito della Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC, che le loro prestazioni di formazione e competenze acquisite in modo formale e non-formale sono equivalenti a un corso di formazione in Terapia Complementare accreditato dall'OmL TC.

## 2. Procedura di Equivalenza

### 2.1. Avvio della procedura e condizioni di ammissione

<sup>1</sup> La procedura viene avviata con l'iscrizione alla verifica dell'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC. L'iscrizione viene esclusivamente effettuata online tramite il modulo di richiesta del sito web dell'OmL TC.

<sup>2</sup> Il Certificato Settoriale può essere ottenuto senza un diploma di livello secondario II (SEC II), in quanto si tratta di un programma di formazione non formale.

<sup>3</sup> Tuttavia, al momento dell'iscrizione alla procedura di equivalenza, L'OmL TC è tenuta a verificare se la persona interessata alla procedura di equivalenza con Certificato Settoriale è in possesso di una qualifica di livello secondario II in base ai punti da 2 a 4 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze" per quanto riguarda l'ammissione all'esame professionale superiore per terapisti complementari.

<sup>4</sup> Nel caso in cui non sia disponibile una qualifica di livello secondario II, la persona interessata alla procedura di equivalenza deve firmare un foglio informativo che la informa che è possibile frequentare la procedura di equivalenza ottenere un certificato settoriale, ma che l'accesso all'esame professionale superiore e quindi alla qualifica federale è negato senza una qualifica di un diploma di livello secondario II.

<sup>5</sup> Gli interessati all'esame professionale superiore senza un diploma di livello secondario II, possono far svolgere in qualunque momento all'OmL TC l'esame per l'equivalenza del diploma di livello secondario II, indipendentemente dalla procedura di ammissione all'esame professionale superiore, secondo quanto previsto al punto 5 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze"

### 2.2. Stesura del dossier

<sup>1</sup> Tutti i documenti finalizzati alla stesura del dossier relativo alla Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale possono essere consultati sul sito web dell'OmL TC. Per l'elaborazione del dossier occorre utilizzare la «Tabella di attestazione dell'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC».

<sup>2</sup> L'intero dossier può essere inoltrato solo in forma digitale in lingua tedesca, francese o italiana.

### 2.3. Criteri

I criteri per la valutazione dell'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC si basano sul Profilo Professionale Terapista Complementare, sui Fondamenti della Terapia Complementare, sull'identificazione del metodo (METID) in questione, sul Tronc Commun Terapia Complementare e sulle "Direttive sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali dell'OmL TC".

### 2.4. Decisione in merito all'equivalenza

<sup>1</sup> L'OmL TC decide in merito al rilascio del Certificato Settoriale.

<sup>2</sup> La decisione dell'OmL TC viene comunicata per iscritto alla persona che ha presentato la richiesta segnalando la possibilità di ricorso.

### 2.5. Inoltro di complementi e rifiuti

<sup>1</sup> In caso di attestazione incompleta dell'equivalenza, alla persona richiedente viene notificata per iscritto la decisione sui complementi da inoltrare successivamente. È possibile inoltrare al massimo due volte complementi.

<sup>2</sup> In caso di rifiuto del saggio sull'identità della Terapia Complementare (identità TC) è possibile inoltrare un secondo saggio completamente nuovo. Se questo secondo saggio viene a sua volta rifiutato, il periodo di attesa per l'inoltro di un terzo e ultimo saggio ammonta a un anno.

### 2.6. Designazione formale

Una volta superata con successo la procedura di equivalenza Certificato settoriale OmL TC la/il terapeuta ha diritto a chiamarsi «Terapista Complementare con Certificato Settoriale OmL TC».

### 2.7. Rimedi giuridici

Un ricorso contro una decisione dell'OmL TC riguardo all'Equivalenza Certificato Settoriale deve essere presentato alla sede amministrativa, all'attenzione della commissione di ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, in base al «Regolamento per i ricorsi».

## 3. Costi

Le tasse per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale e per eventuali inoltri di complementi sono regolate nel «Tariffario dell'OmL TC».

## 4. Condizioni generali CG

A complemento del presente regolamento valgono le «Condizioni generali dell'OmL TC».

## 5. Disposizioni transitorie

### 5.1. Compensazione del Tronc Commun TC e di parti della formazione specifica del metodo

Le regolamentazioni all'art. 5.1 sono valide per sette anni a partire dalla data dell'inclusione di un metodo nel Regolamento d'esame concernente l'Esame Professionale Superiore per Terapisti e Terapisti complementari secondo l'art. 1.22.

- a) Chi era già registrato presso un ente di registrazione pertinente (APTN, ASCA, EMR, SPAK) al momento in cui il metodo richiesto nel PEQ è stato incluso nel Regolamento d'esame, sarà esentato dal dichiarare l'intero Tronc Commun.

- b) Per chi deve giustificare il Tronc Commun in dettaglio, l'esperienza professionale corrispondente al numero di anni di esperienza professionale sarà presa in considerazione per l'attestazione delle ore di contatto:

**Credito per l'esperienza professionale Fondamenti della professione (BG)**

- BG 1: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore
- BG 2: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore

**Credito per l'esperienza professionale Fondamenti scienze sociali (SG)**

7 ore all'anno, al massimo 35 ore

**Credito per l'esperienza professionale Fondamenti di medicina (MG)**

- MG 1, 6 ore, nessun computo EP
- MG 2, 146 ore; computo EP: 8 ore all'anno, al massimo 48 ore
- MG 3, 28 ore; computo EP: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore

- c) Per l'attestazione delle ore di contatto Tronc Commun sono ammessi anche attestati di formazione senza esami finali.
- d) Per l'attestazione delle ore di contatto specifiche del metodo vengono accreditate 20 ore di contatto per anno di pratica professionale fino a un massimo di 160 ore di contatto in totale.
- e) A condizione che la pratica professionale sia dimostrata in conformità con 5.1.b) e 5.1.d), è possibile fornire l'attestazione come segue (al più presto dal conseguimento del diploma nel metodo):  
In caso di attività indipendente
- Conferma dell'AVS in merito all'attività indipendente  
o
  - Conferma della stipula di un'assicurazione di responsabilità civile professionale  
o
  - Conferma di un ente di registrazione competente (ASCA, APTN, RME, SPAK)
- In caso di attività dipendente
- Conferma dell'assunzione come Terapista Complementare (contratto d'impiego, grado di occupazione, conferma del datore di lavoro)

## 5.2. Compensazione dell'esame finale

<sup>1</sup> In caso di attività professionale come Terapista Complementare avviata prima dell'1.1.2006 un eventuale esame finale mancante può essere compensato mediante le seguenti attestazioni:

- a) certificazione AVS dell'attività autonoma prima dell'1.1.2006  
o
- b) attestazione dell'assicurazione di responsabilità civile professionale prima dell'1.1.2006  
o
- c) conferma di un ente di registrazione (APTN, ASCA, RME, SPAK)

<sup>2</sup> I terapisti assunti come dipendenti devono fornire, anziché i documenti a) e b), un attestato che certifichi l'impiego come terapeuta complementare (contratto di lavoro, grado di occupazione, conferma del datore di lavoro).

<sup>3</sup> In mancanza di un esame finale e di un'attività professionale secondo il capoverso 1, l'attestazione dell'equivalenza può essere fornita nel modo seguente:

1. esame finale presso un istituto di formazione con formazione accreditata dall'OmL TC;
2. in mancanza di una formazione accreditata nel rispettivo metodo, deve essere allegata una dichiarazione dell'organo responsabile del metodo che certifichi che la formazione della persona richiedente corrisponde allo standard di qualità usuale.

## 6. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 07.05.2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Soletta, 07.05.2024



Andrea Bürki  
Presidente OmL TC



Barbara Ettler  
Vicepresidente OmL TC

## Allegato

### Requisiti per l'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC

Maggiori informazioni possono essere consultate anche nella «Guida all'attestazione formale dell'Equivalenza Certificato settoriale» e nella «Guida alla redazione del saggio sull'identità della Terapia Complementare (identità TC)». Le guide e una «Tabella di attestazione dell'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC» sono pubblicate sul sito web dell'OmL TC.

Occorre fornire le seguenti attestazioni:

<b>Formazione scolastica</b>
Diploma di livello secondario II oppure dichiarazione di un'equivalenza secondo il documento «Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze».
<b>Corsi di formazione e formazione continua specifici del metodo</b>
Attestazione di almeno 500 ore di contatto specifiche del metodo <sup>1</sup> mediante attestati di corsi di formazione e formazione continua (ore di contatto e contenuti conformemente all'identificazione del metodo).
<b>Esame finale *</b>
Attestato di un esame finale pratico nel metodo specifico.
<b>Processo personale specifico del metodo *</b>
24 trattamenti ricevuti (come cliente) in un metodo riconosciuto della terapia complementare (dall'inizio della formazione), di cui al massimo 8 possono essere sedute di gruppo e almeno 16 devono essere dichiarati come sedute individuali.
<b>Trattamenti di clienti / praticantato *</b>
250 ore trattamenti di clienti (autodichiarazione firmata) eseguiti dopo la conclusione della formazione o/e le ore di praticantato risultanti dalla formazione (trattamenti di clienti, tutorial, ospitazioni).
<b>Tronc Commun TC Fondamenti della professione, delle scienze sociali e dei fondamenti di medicina</b>
340 ore di contatto in termini di contenuto analoghe al Tronc Commun <sup>2</sup> e concluse con rispettivi esami mediante attestati di prestazioni di formazione e di formazione continua acquisite in modo formale o non formale. Equivalenze di diplomi professionali sono indicati nel documento Tronc Commun TC.
<b>Identità della Terapia Complementare</b>

<sup>1</sup> Per ore di contatto l'OmL TC intende lezioni sincrone con presenza di un insegnante che gestita e guida. La proporzione di ore di contatto digitali sincrone del metodo TC non deve essere più di 10%. Vedi "Direttive sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali dell'OmL TC".

<sup>2</sup> Per ore di contatto l'OmL TC intende lezioni sincrone con presenza di un insegnante che gestita e guida. La parte di ore di contatto digitali sincrone del Tronc Commun non deve essere più di 65%. Vedi "Direttive sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali dell'OmL TC".

<sup>1/2</sup> Eccezione: a partire dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2022 (fino a tre mesi dopo la fine di tutte le misure di protezione e le restrizioni federali e cantonali in materia di Corona per gli istituti d'istruzione), saranno riconosciute anche le prove di forme di insegnamento non sincrone.

**Saggio sull'identità TC**

In base a un argomento scelto individualmente o a una questione legata all'attività pratica quotidiana, competenze selezionate del Profilo Professionale TC vengono presentate sotto forma di saggio con riferimento a situazioni concrete e all'attività professionale.

Il saggio comprende al minimo 15'000 e al massimo 20'000 caratteri, senza spazi. Ne risultano da 6 a 8 pagine utilizzando il font Arial 11.

\* I requisiti per l'equivalenza delle rubriche contrassegnate con un asterisco devono essere pienamente soddisfatti in occasione della dichiarazione di altri metodi.